CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI

Art. 7

1° comma articolo 10 ed articolo 12 della legge 18 giugno 1899

I lavori non potranno eseguirsi se non in base a progetti esecutivi i quali saranno approvati con decreto Ministeriale, osservate le norme prescritte dalle leggi 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilita' generale dello Stato, e 15 giugno 1893, n. 294, sul Genio civile, dal Regolamento approvato con R. decreto 13 dicembri 1894, n. 568, e dal Regolamento approvato con decreto Ministeriale 29 maggio 1895 sulla compilazione dei progetti di opere dello Stato.

I progetti delle opere contemplate nella presente legge debbono inoltre comprendere:

a) i lavori occorrenti per la costruzione delle strade, che saranno riconosciute strettamente necessarie per mettere il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati;

b) i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei bacini montani e delle dune, purche' siano necessariamente coordinati alle opere di bonificamento;

c) i lavori di arginazione dei corsi d'acqua in pianura e quelli che servono a regolare i torrenti, in quanto siano strettamente necessari per ottenere un risanamento stabile e duraturo delle contrade da bonificarsi, che ricevono danni dai medesimi corsi d'acqua.

Le spese relative a detti lavori sono state previste e fanno parte nelle somme indicate nelle unite tabelle I e III.

Versione in vigore dal 3 luglio 1900, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi
Estremi	Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195
Titolo	I — Delle bonificazioni in generale e delle disposizioni particolari a quelle di 1ª o 2ª categoria

Capo	II — Opero di bonificazione di prima categoria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1900

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-della-legge-sulle-bonificazioni-delle/art-7-1-comma-articolo-10-ed-articolo-12-della-legge-18-giugno-1899/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it